



Argomento n. 8 all'o.d.g.

Parere n. 8 del 18.06.2019

**OGGETTO:** Domanda (1849) pervenuta in data 12.03.2018 per l'AMPLIAMENTO della cava di MARMO (B), denominata "FAINELLI" e sita in Comune di SELVA DI PROGNO (VR) e contestuale stralcio di parte della cava medesima già autorizzata. Ditta Massalongo marcello di Massalongo Angelo.

La C.T.R.A.E.

VISTO il decreto n. 9 del 27.01.2012 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti raccomandazioni:

- La documentazione di progetto dovrà essere integrata, riportando le seguenti informazioni:
- Modalità di coltivazione del giacimento;
- Descrizione delle specifiche tecniche del materiale commerciale definito come "sassame";
- Durata dell'attività estrattiva fino al completamento della sistemazione ambientale del sito e modalità di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale);

VISTA l'istanza in data 12.03.2018 con la quale la ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo. ha chiesto l'autorizzazione ad ampliare la cava di marmo denominata "FAINELLI" e sita in Comune di Selva di Progno (VR) con contestuale stralcio di parte dell'area della cava medesima già autorizzata, allegando la relativa documentazione tecnica di recepimento anche delle raccomandazioni espresse dalla V.I.A. con decreto n. 9/2012;

RILEVATO che la domanda di ampliamento e contestuale stralcio parziale con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Selva di Progno dal 05.12.2018 al 21.12.2018 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Selva di Progno (VR), con deliberazione n. 6 del 17.01.2019, ha espresso FAVOREVOLE con prescrizioni alla domanda e al progetto presentato;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona non ha espresso alcun parere;

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del P.R.A.C., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei

Verbale C.T.R.A.E. del 18.06.2019  
Pag. n. 52 di 74





procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

DATO ATTO che il P.R.A.C. è stato approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 e che, conseguentemente, il parere della C.T.P.A.C. non assume più valenza di obbligatorietà e vincolo;

RITENUTO che, sulla base di quanto dichiarato dal professionista incaricato, non sussistere la necessità di effettuare la valutazione di incidenza in quanto si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sulle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura 2000 denominate "Monti lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine" ed identificate con il codice IT3210040 in quanto l'intervento è riconducibile alle fattispecie di esclusione di cui all'allegato A paragrafo 2.2 punto 23 della D.G.R. n. 1400/2017 "progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO, in merito al parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale di Selva di Progno (VR) e alle prescrizioni in esso contenute, si osserva che:

- Le prescrizioni di cui alla prima, alla terza ed alla quinta alinea del parere comunale non sono accoglibili in quanto esulano dagli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività estrattive. L'impegno manutentivo ordinario e/o straordinario delle sedi stradali comunali nonché il controllo del quantitativo di materiale estratto annualmente, spetta all'Amministrazione comunale medesima che, per il caso specifico, ha la possibilità di impiegare la somma dovuta dalla ditta al Comune ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82 (oggi art. 19 della l.R. 13/2018) proporzionalmente al quantitativo di materiale estratto dalla cava. Il piano studio delle attività estrattive, approvato con D.C.C. n. 4 del 26.02.2003, non esplica effetti sulla normativa regionale in materia ma assolve semmai ad esigenze pianificatorie locali. Eventuali richieste non contemplate dalla normativa vigente in materia potranno essere oggetto di specifici accordi o convenzioni tra le parti;
- Le prescrizioni di cui alla seconda e quarta alinea vengono accolte e sono state recepite nelle prescrizioni del presente parere o afferiscono al rispetto di normative specifiche;

VALUTATO che, con riferimento al vincolo paesaggistico ex D.lgs 42/2004, vista la relazione paesaggistica e le valutazioni in essa contenute, considerate le modalità di coltivazione e la ricomposizione finale prevista, l'intervento appare compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente nel contesto, con prescrizioni riportate nel presente parere;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, integrato dalle prescrizioni stabilite nel presente parere, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa redistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, nell'area a prato e nell'area rimboscata;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. n. 360386 del 05.09.2018 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione ma che non è stato caratterizzato il terreno vegetale di copertura superficiale e pertanto è necessario prescrivere l'effettuazione delle analisi ambientali;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;





Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

**voti favorevoli n. 10**

**voti contrari n. 0**

**astenuti n. 0**

**su 10 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:**

- 1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, alla coltivazione in ampliamento della cava di marmo denominata "FAINELL" sita in Comune di Selva di Progno (VR);
- 2) allo stralcio di parte dell'area della cava originariamente autorizzata come individuata negli elaborati progettuali;
- 3) all'assorbimento, modifica e sostituzione della precedente D.G.R. n. 2420 del 13.09.2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava, con il nuovo provvedimento autorizzativo;
- 4) al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
- 5) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 a condizione che, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, per il terreno vegetale movimentato e riutilizzato nella ricomposizione ambientale di cava venga effettuata la caratterizzazione mediante una analisi ambientale condotta ai sensi della D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;

con le seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, e comunque prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava;
- 2) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
- 3) la ditta deve porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell'accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  - denominazione ed indirizzo completo della cava;
  - ditta titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
  - estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  - tipologia del materiale estratto;
  - nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996);
  - nominativo del Direttore dei lavori
- 4) la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'intera area di cava, previo accordo con la Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
- 5) la ditta deve porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;

*Verbale C.T.R.A.E. del 18.06.2019*

*Pag. n. 54 di 74*





- 6) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
- 7) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- 8) la ditta deve mantenere all'interno dell'area di cava il materiale individuato nel piano di coltivazione con la denominazione di "sassame" ed utilizzarlo esclusivamente per la sistemazione ambientale;
- 9) la ditta deve verificare nel corso dei lavori di coltivazione l'effettiva presenza in cava del quantitativo di materiale di scarto, associato e "sassame" necessario all'esecuzione dei lavori ricompositivi come previsti nel piano di sistemazione. Qualora, a fine lavori di estrazione, il volume di materiale di scarto, associato e "sassame" presente in cava dovesse risultare inferiore rispetto a quanto previsto, la ditta dovrà presentare un nuovo piano di ricomposizione ambientale della cava che prenda atto della reale disponibilità di detto materiale;
- 10) la ditta deve procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, e secondo la seguente metodologia:
  - riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante l'andamento previsto nel piano di sistemazione ambientale, senza lasciare fronti di scavo a vista ed in raccordo con le quote del piano campagna circostante;
  - provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
  - provvedere alla ricostituzione del prato e dell'area boscata;
- 11) la ditta deve trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
- 12) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava. In particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione;
- 13) la ditta deve regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
- 14) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori, al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V. i cui oneri sono a carico della ditta medesima;
- 15) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla manutenzione della strada di accesso all'area di cava ed agli eventuali orari di transito dei mezzi di trasporto attraverso centri abitati. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- 16) la ditta deve prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della

Verbale C.T.R.A.E. del 18.06.2019  
Pag. n. 55 di 74





- sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
- 17) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili atti ad evitare eventuali possibili fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all'area di cava;
  - 18) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.315.000,00 (unmilione trecentoquindicimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
  - 19) la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
  - 20) la ditta deve stipulare con il Comune di Selva di Prognò la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e ne formerà parte integrante, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  - 21) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
  - 22) la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  - 23) la ditta deve effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
  - 24) la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora;
  - 25) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  - 26) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

Verbale C.T.R.A.E. del 18.06.2019  
Pag. n. 56 di 74





Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la eventuale coltivazione di giacimenti adiacenti;

- 27) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
- 28) dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è il marmo per una volumetria non superiore a 80.000 mc. Viene altresì escluso espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;

